APPROFONDIMENTO CIVILE

Microspie nella macchina della moglie, nessun reato. Il Tribunale di Taranto segue la Cassazione

Data pubblicazione: 29/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un uomo tarantino è finito a processo con accuse gravi: **atti persecutori (stalking) nei confronti della moglie, violazione di domicilio e percosse anche al figlio minorenne**. A queste imputazioni si aggiungeva quella di aver installato un **registratore nascosto nell'auto della donna,** con cui si stava separando, condotta ritenuta potenzialmente idonea a integrare il reato di **interferenze illecite nella vita privata** previsto dall'art. 615-bis c.p.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Il caso è approdato davanti al **Tribunale di Taranto**, giudice Caroli, che si è trovato a dover affrontare un nodo interpretativo non nuovo: **l'abitacolo di un'automobile può essere considerato "luogo di privata dimora"?** E, di conseguenza, l'installazione di un GPS o di un registratore occulto può configurare reato?

L'imputato è stato **condannato a un anno e dieci mesi di reclusione**, con **pena sospesa**, **revoca del braccialetto elettronico** e **non menzione della condanna**. Confermate le contestazioni di **stalking, violazione di domicilio e percosse**.

Diversa la sorte dell'accusa relativa alle interferenze illecite nella vita privata: il Giudice ha assolto l'uomo perché "**il fatto non sussiste**". Secondo la motivazione, infatti, l'autovettura – salvo casi eccezionali, come ad esempio se usata come abitazione – **non costituisce luogo di privata dimora** e, pertanto, non ricade nella sfera di applicazione dell'art. 615-bis c.p.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ne consegue che anche una registrazione di conversazioni avvenute all'interno del veicolo non integra, di per sé, il reato contestato.

Una conclusione che può sembrare non condivisibile, ma che rispecchia fedelmente l'attuale stato della giurisprudenza.

L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE

La decisione tarantina non rappresenta un caso isolato, bensì si inserisce in un **filone interpretativo consolidato della Corte di Cassazione**. La Suprema Corte, infatti, ha più volte escluso che l'autovettura rientri nella nozione di privata dimora, a meno che non sia adibita in modo stabile a uso abitativo.

In questo solco, l'uso di dispositivi di localizzazione (come i GPS) o di strumenti di registrazione occultati in un'auto viene spesso **assimilato al semplice pedinamento**: un comportamento che, in sé, non è punito penalmente, se non quando confluisce in **molestie o stalking**, ipotesi severamente sanzionate dall'ordinamento.

CONCLUSIONI

La decisione del Tribunale di Taranto conferma un principio chiaro: l'auto non è "casa", e dunque non gode della stessa tutela penale della privata dimora. Ciò significa che l'uso di microspie o GPS, per quanto inquietante, non integra automaticamente il reato di interferenze illecite.

Resta però un dato di fatto: simili condotte, se inserite in un contesto di violenza o persecuzione, diventano parte integrante di reati ben più gravi, come lo stalking o le molestie.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati